

# **ACCORDO per la REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO**

tra

## **REGIONE TOSCANA**

Palazzo Strozzi Sacrati piazza Duomo n. 10 - 50137 Firenze -  
rappresentata dal Presidente dott. Enrico ROSSI

## **COMUNE DI LIVORNO**

con sede in piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno  
rappresentata dal Sindaco ing. Filippo Nogarin

## **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

via Antonio Cocchi n. 7/9 - 56121 Pisa

rappresentata dal Direttore Generale facenti funzioni dott. Mauro Maccari

Viste:

- 1) la legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 2) la legge regionale 8 marzo 2012. n. 8. (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201) ed in particolare l'articolo 8;
- 3) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Premesso che:

1. con accordo regolarmente sottoscritto in data 2 agosto 2018, il comune di Livorno, la Regione Toscana, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ASL NO) hanno reciprocamente preso atto che l'accordo di programma 2010 (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 93 dell'8/6/2010), finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, è decaduto (art. 2) (deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 868);
2. il medesimo accordo ha stabilito di “approfondire, entro 120 giorni dalla sottoscrizione.... la percorribilità della soluzione che coinvolge l'area ex Pirelli al fine della realizzazione in tale area di una parte nuova ospedaliera (blocco per la degenza) e del mantenimento dei padiglioni più recenti dell'attuale ospedale che sono a norma” (art. 3);
3. l'attività istruttoria e di pre-fattibilità iniziata subito dopo la sottoscrizione dell'accordo appena detto ha consentito di mettere a punto, in anticipo sui tempi previsti, le prime ipotesi riguardanti sia l'ubicazione del nuovo blocco per la degenza sia gli altri aspetti connessi.

Considerato opportuno e necessario sottoscrivere un accordo che:

- 1) formalizzi il consenso formatosi fra le parti su alcune ipotesi inerenti al Nuovo presidio ospedaliero di Livorno (NPOL);
- 2) possa rappresentare la prima fase degli atti necessari per la realizzazione del NPOL, con la indicazione delle tempistiche necessarie e costituisca dunque, anche in continuità e sostituzione dell'Accordo di Programma 2010, piano di intervento nell'ambito della verifica dei requisiti di esercizio delle attività del Presidio Ospedaliero di Livorno ai sensi del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) ;
- 3) individui fin d'ora gli impegni delle parti per il rispetto degli adempimenti necessari per il NPOL,

si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 3 dell'accordo sottoscritto il 2 agosto 2018 di cui in premessa, il presente accordo formalizza alcune soluzioni per la realizzazione del NPOL, di seguito descritte nell'articolato.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Art. 2

(Ubicazione e tipologia di nuovi fabbricati)

1. Le parti convengono che l'edificio del NPOL sia realizzato nell'area attualmente occupata dai padiglioni indicati al comma 4 che saranno quindi demoliti e che si estende per circa 2 ettari.
2. Il nuovo blocco per la degenza, funzionale alla riorganizzazione del PO di Livorno:
  - a) sarà formato da un piano interrato e da massimo cinque piani fuori terra per un totale massimo di circa 213.000 metri cubi e circa 45.000 metri quadrati di Superficie Utile Netta;
  - b) avrà un'altezza complessiva massima di circa 24 metri dal piede di costruzione alla linea di gronda ad esclusione delle soprastanti strutture di elisuperficie;
  - c) presuppone la disponibilità delle strutture dell'Area ex Pirelli e di una quota del terreno del parco Pertini (circa 6.500 metri quadrati) per poter realizzare la distribuzione logistica e la viabilità di accesso al presidio e per le ambulanze e la nuova centrale tecnologica;
  - d) richiede la costruzione di un edificio in continuità con i capannoni attualmente presenti in via della Meridiana come spazi necessari per le attività ospedaliere di supporto e per realizzare gli impianti di elevazione per i collegamenti a ponte con i camminamenti; tale edificio sarà realizzato nel rispetto del contesto storico esistente secondo le indicazioni che scaturiranno in sede di

valutazione della proposta progettuale da parte dei competenti organi del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT);

e) prevede altresì la costruzione di edificio minore per la centrale tecnologica. Le parti convengono che la realizzazione dell'edificio per servizi tecnici, dovrà essere oggetto di una puntuale valutazione circa l'impatto acustico degli impianti in esso contenuti e l'adozione delle migliori soluzioni tecniche, con premialità in sede di gara, al fine di ridurre al minimo la sottrazione di aree al parco Pertini.

3. Le parti convengono altresì che:

a) gli appalti per l'esecuzione dei servizi di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, qualsivoglia sia l'istituto procedurale e contrattuale prescelto, siano affidati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sia garantito il rispetto degli obiettivi del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale o "Green Public Procurement" al tempo vigente, in esecuzione dell'art. 34 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art.1, comma 1126, della legge n. 296/2006, e della comunicazione della Commissione Europea del 18 giugno 2003 n. 302 sulla "Politica integrata dei prodotti Sviluppare il concetto di 'ciclo di vita ambientale' ". Dovrà altresì essere valorizzata la qualità delle soluzioni architettoniche proposte e le soluzioni atte al mantenimento e valorizzazione delle aree naturali residue;

b) il reperimento delle fonti di finanziamento per la progettazione e la costruzione del NPOL sarà oggetto di valutazione *ex ante* non solo di carattere finanziario-contabile; tale valutazione sarà condivisa in sede di Conferenza di servizi preparatoria dell'accordo di programma di cui all'articolo 6;

c) l'Azienda Sanitaria valuterà la possibilità di realizzazione di parcheggi da destinarsi al personale impiegato presso il polo ospedaliero per un massimo di 350 posti auto anche attraverso il reperimento eventuale di aree idonee all'interno dello stesso presidio ospedaliero.

4. I padiglioni dell'attuale presidio ospedaliero oggetto di demolizione sono identificati con i numeri: 9, 11, 14, 26, 27, 28 e 29.

5. Gli altri edifici dell'area ex Pirelli saranno oggetto di ristrutturazione ed adeguamento.

6. Le ubicazioni sono evidenziate nella tavola di cui all'allegato 1 (cartografia), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 3

#### (Valorizzazione immobili ASL)

1. Quale contributo finanziario a tutti gli interventi necessari per l'entrata in funzione del NPOL, l'Azienda sanitaria Nord Ovest procede alla dismissione dei seguenti immobili, dopo le varianti di cui al comma 3:

1) Nuovo Centro S.M. Frediani di via Venuti e palazzina Continuità assistenziale

2) Uffici e ambulatori del Dip. della Prevenzione di Borgo S. Jacopo

3) Uffici ambulatori della Medicina legale di via della Bastia

4) ex uffici di Piazza Attias

5) ex C.S.S. Livorno Centro di Via E. Rossi

6) via degli Asili

- 7) SERT via Tiberio Scali
- 8) via del Littorale 238, due fondi vuoti
- 9) ex Centro S.M. Frediani e laboratori di S.M. Via del Mare 90 – 84
- 10) ex presidio di Via San Francesco
- 11) Villa Rodocanacchi, ex Centro Direzionale ASL 6 di Monterotondo, e pertinenze.

2. Le parti prendono atto che il Nuovo Centro S. M. Frediani in Via Venuti e Palazzina continuità assistenziale sono stati già variati urbanisticamente a seguito dell'Accordo di programma 2010.

3. Ai fini della valorizzazione degli immobili di cui al comma 1, il comune di Livorno si impegna per le varianti urbanistiche necessarie, che consentiranno la ristrutturazione degli edifici esistenti ovvero la sostituzione edilizia degli stessi, o di parte degli stessi, e la destinazione degli stessi a funzioni anche diverse da quella sanitaria, quali residenziale, terziaria, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, da realizzarsi anche mediante-iniziativa privata.

4. Le varianti sono effettuate mediante le procedure di cui alla legge regionale 8 marzo 2012. n. 8. (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201).

5. L'azienda ASL si impegna a valutare la possibilità di destinare edifici dell'attuale presidio ospedaliero a nuove RSA una volta conclusa la realizzazione del NPOL.

#### Art. 4

##### (Impegni della parti)

1. Il comune di Livorno si impegna:

a) a non pregiudicare in alcun modo l'utilizzo delle aree di cui all'allegato 1 per le finalità di cui al presente accordo ed a prestare collaborazione all'Azienda ASL Nord Ovest per ogni attività inerente all'oggetto del presente accordo;

b) ad approvare le varianti:

1) di cui all'articolo 2, comma 2, secondo la procedura previste dal capo IV del titolo II della l.r. 65/2014 in materia di disposizioni procedurali semplificate, in considerazione dell'art. 238 della medesima legge, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata formalmente dalla Azienda ASL, salvo diversa tempistica derivante dall'acquisizione di pareri degli organi del MiBACT;

2) di cui all'articolo 3 entro il 30 aprile 2019, salvo pareri, ove previsti, degli organi del MiBACT.

c) a consentire, nelle more della ultimazione del NPOL la collocazione provvisoria della pista dell'elisoccorso nella pista di pattinaggio del parco Pertini con soluzioni tecnico-logistiche che, in base alle tempistiche di esecuzione dei lavori che saranno previste, la abilitino da subito anche al volo notturno; le relative installazioni saranno rimosse a cura della Azienda ASL quando entrerà in funzione la nuova pista dell'elisoccorso;

d) si impegna a trasferire in proprietà alla ASL NO le strutture dell'Area ex Pirelli e una quota del parco Pertini di cui alla lettera c del comma 1 dell'articolo 2 e quindi a predisporre gli atti in collaborazione con la ASL NO per la relativa formalizzazione entro la sottoscrizione dell'accordo di programma previsto al comma 4.

2. L'ASL NO si impegna a:

- a) predisporre o dare incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi necessari per il NPOL, come descritti nel presente accordo entro il 30 giugno 2019;
- b) non pregiudicare in alcun modo la dismissione e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 3.;
- c) ad acquisire la proprietà delle strutture dell'Area ex Pirelli e una quota del parco Pertini di cui alla lettera c del comma 1 dell'articolo 2 ed a collaborare con il comune per la formalizzazione dei relativi atti, come previsto dalla lettera d del comma 1.

3. La Regione anticipa alla ASL NO l'importo di euro € 750.000 (euro settecentocinquantamila) quale contributo per il progetto di fattibilità tecnico economica e per le indagini preliminari.

4. Le parti si impegnano alla sottoscrizione di un accordo di programma per la costruzione del NPOL, la realizzazione di tutte le opere e degli interventi connessi, entro la fine del 2019; l'accordo sarà sottoposto agli organi competenti del MiBACT.

#### Art. 5

(Piano di intervento)

1. Le Parti si danno atto che il presente accordo, anche in virtù dell'impegno formale a sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma di cui all'articolo 4, costituisce, anche in continuità e sostituzione dell'Accordo di Programma del 2010, piano di intervento nell'ambito della verifica dei requisiti di esercizio delle attività del Presidio Ospedaliero di Livorno ai sensi del r.r. 79/2016.

#### Art. 6

(Conferenza di servizi e Tavolo tecnico)

1. È istituito presso la direzione generale della Giunta regionale un Nucleo tecnico coordinato dal Direttore generale della Giunta e composto da rappresentanti per ciascuno dei firmatari.
2. Il Nucleo monitora le soluzioni progettuali nel loro evolversi ed esercita azioni di coordinamento e di verifica sugli adempimenti inerenti e connessi al presente accordo.
3. Il Nucleo svolge altresì funzioni preparatorie della Conferenza dei servizi che sarà convocata per l'approvazione del testo dell'Accordo di programma e per l'approvazione finale della fase di progettazione utile per l'indizione della gara di appalto.
4. Alle riunioni del nucleo tecnico possono partecipare anche altri esperti tecnici invitati dalle parti; il nucleo potrà riunirsi anche su specifica richiesta dei tecnici delle amministrazioni firmatarie del presente accordo.
5. Le parti comunicano informalmente i membri del Nucleo entro quindici giorni dalla firma del presente accordo .

#### Art. 7

(Firma e validità)

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
2. Il presente accordo ha validità fino alla firma dell'accordo di programma del comma 4 dell'articolo 4.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**